



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

LEGGE 23 LUGLIO 2012, N. 119

***“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO
2012, N. 73, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE
DELLE IMPRESE E DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE”***

(G.U. 30 LUGLIO 2012, N. 176)

(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)

DECRETO –LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 73

***“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DI
GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE”***

(G.U. 7 GIUGNO 2012, N. 131)

(in vigore dal giorno di pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 22/2012

<p>PROROGA REGIME TRANSITORIO SOA (Art. 1, comma 1)</p>	<p>Mediante modifica dell'art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, prorogato di ulteriori 180 giorni (fino al 5 dicembre 2012) il regime transitorio di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.</p>
<p>PROROGA TERMINE DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE (Art. 1, comma 2)</p>	<p>In forza della proroga disposta dal decreto legge in esame, l'istituto della garanzia globale di esecuzione, previsto per gli appalti di lavori di notevole rilevanza economica, diverrà operativo decorso un anno dall'entrata in vigore del D.P.R. 207/2012.</p>
<p>MODIFICHE SOSTANZIALI AL REGIME TRANSITORIO SOA (Art. 1, comma 3)</p>	<p>Il comma 3 apporta modifiche sostanziali alle regole transitorie disciplinanti il passaggio dal sistema di qualificazione delineato dal D.P.R. 34/2000 a quello previsto dal D.P.R. 207/2010, con riguardo alle categorie modificate. In particolare va segnalato che, per la categoria OG 11, è stata abrogata la disposizione che prevedeva la riemissione dei certificati di esecuzione lavori da parte delle stazioni appaltanti, con suddivisione delle lavorazioni secondo la nuova disciplina regolamentare. In luogo di tale riemissione viene ora stabilita una distribuzione convenzionale delle differenti lavorazioni di cui si compone la categoria OG 11 come regolata dal D.P.R. 207/2010, che dovrà essere effettuata direttamente dalle SOA in sede di rilascio della nuova attestazione. Rimane comunque ferma la validità dei certificati riemessi prima della modifica, come precisato al successivo comma 3 <i>bis</i>.</p>